

50438-17



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 198/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 21/09/2017

Gerardo Sabeone

- Presidente - Sent. n. sez.
1092/2017

Rossella Catena

Alfredo Guardiano

Luca Pistorelli

Giuseppe Riccardi

REGISTRO GENERALE
N.28436/2017

- Rel. Consigliere -

Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MB nato il **X** 1946 a **X**

avverso l'ordinanza del 13/09/2016 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA

sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Luigi Ravagnan, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. **MB** ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 13/09/2016 dal Tribunale della libertà di Venezia, che rigettava l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Vicenza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento, in relazione ai reati di atti persecutori e lesioni aggravate.

Deduce il vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza abbia operato un acritico rinvio *per relationem* all'ordinanza genetica, con una valutazione

es

il

stereotipata del narrato delle persone offese, riscontrato soltanto da due testimoni affetti da disabilità mentale; inoltre, nessuna delle denunce proposte dall'indagato (e dalla convivente coindagata) nei confronti delle persone offese risulta essere stata archiviata.

La motivazione sarebbe mancante o erronea, inoltre, anche con riferimento all'attualità delle esigenze cautelari, in quanto l'unica pretesa aggressione fisica risalirebbe al novembre 2015, e vi sarebbe poi un tentativo di percossa del gennaio 2016.

Con un secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 612 *bis* c.p., non ricorrendo la reiterazione delle condotte, trattandosi di fatti episodici ed isolati, ascrivibili a modeste questioni "di cortile" tra vicini; non potrebbe, infine, integrare la fattispecie contestata il c.d. "stalking giudiziario", consistente, secondo la contestazione, nella reiterata proposizione di denunce.

Con memoria depositata il 07/09/2017 il difensore del ricorrente ha ribadito le doglianze concernenti l'attualità delle esigenze cautelari e l'insussistenza del reato di *stalking*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto, premessa la legittimità della motivazione *per relationem* in caso di medesima ricostruzione dei fatti (Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807, secondo cui, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la necessità di autonoma valutazione da parte del giudice procedente è compatibile con un rinvio "per relationem" o per incorporazione della richiesta del PM che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica; *ex multis*, Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015, dep. 2016, Tinnirello, Rv. 265645; Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350), l'ordinanza impugnata risulta esaustivamente motivata, richiamando i fatti contestati, e ritenuti oggetto di una valutazione di gravità indiziaria da parte del Gip, e le deduzioni degli indagati (in sede di interrogatorio) e della difesa, ed operando una valutazione autonoma delle censure proposte con l'istanza di riesame.

La motivazione *per relationem*, infatti, concerne soltanto la ricostruzione dei fatti sulla base degli elementi indiziari richiamati dall'ordinanza genetica, che non risulta essere stata censurata dalle deduzioni difensive in sede di riesame, concentratesi sulla mera contestazione del *modus agendi* della p.g. e sull'attendibilità delle fonti di prova; tanto premesso, la motivazione

dell'ordinanza impugnata risulta calibrata appunto sulla valutazione di attendibilità delle persone offese – che, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, è stata ribadita -, anche sulla base dei riscontri forniti da persone estranee ai dissidi dai quali sono originati i fatti in contestazione.

Le censure proposte dal ricorrente nei confronti della valenza probatoria delle dichiarazioni dei terzi estranei, in ragione di una dedotta disabilità mentale, sono manifestamente inammissibili, risolvendosi in doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché aventi ad oggetto non già la *motivazione*, in quanto mancante, contraddittoria o illogica, bensì la *valutazione probatoria* (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra *motivazione* e *decisione*, non già il rapporto tra *prova* e *decisione*; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della *motivazione* posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della *valutazione probatoria* sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

Al contrario, le censure proposte concernono la ritenuta erroneità e/o parzialità della valutazione probatoria formulata dal giudice di merito, e prospettano una lettura alternativa del compendio probatorio, ribadendo, peraltro, doglianze già proposte e disattese, con diffusa motivazione, dal provvedimento impugnato.

1.2. Analogamente, la seconda doglianza, concernente l'assenza di attualità delle esigenze cautelari, è inammissibile, in quanto sollecita, *ictu oculi*, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità.

Al contrario, l'ordinanza impugnata, motivando espressamente sulle deduzioni difensive, ha ribadito la valutazione di attualità delle esigenze cautelari evidenziando che dal complessivo compendio indiziario emerge che le vessazioni perpetrate dagli indagati si sono protratte fino a tempi recenti, essendo state segnalate condotte persecutorie fino all'autunno del 2016.

1.3. Il motivo concernente la pretesa insussistenza del reato di atti persecutori è manifestamente infondato.

Oltre ad ignorare che il titolo cautelare è stato emesso anche con riferimento al reato di lesioni personali aggravate ai danni di **FP**, colpita con un pugno al volto il 29/11/2015 (capo B dell'incolpazione provvisoria), il ricorso omette di confrontarsi con il tessuto argomentativo dell'ordinanza impugnata (e con lo stesso editto accusatorio) - in tal senso evidenziando anche un profilo di

difetto di specificità -, che, al contrario, ha evidenziato la sistematicità e la varietà dei comportamenti vessatori: in diverse occasioni, infatti, l'odierno ricorrente, coadiuvato dalla convivente **VA**, per impedire alle persone offese (con le quali era in corso una controversia civilistica sul diritto di uso esclusivo di via Valdibotte nel Comune di Marostica) il regolare passaggio lungo la strada 'controversa', ha imbrattato le pareti antistanti le abitazioni con vernice, scaricato letame, sparso chiodi, collocato massi nella parte antistante il cancello per limitare o ostruire il passaggio, fino ad aggredire, verbalmente e fisicamente, i coniugi **P** e **F**, in un'occasione provocando le lesioni personali contestate al capo B.

Appare, dunque, pacifica la connotazione sistematica delle condotte persecutorie che connota la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 *bis* c.p., la cui sussistenza, nella valutazione di gravità indiziaria, non è stata affermata soltanto sulla proposizione reiterata di denunce ed esposti (il c.d. "stalking giudiziario" contestato dal ricorrente) - la cui concreta integrazione va rimessa all'apprezzamento del giudice di merito concernente i profili fattuali della vicenda -, bensì su condotte persecutorie ben più pregnanti.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. .

Il carattere personale della vicenda determina, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 21/09/2017

Il Consigliere estensore

Giuseppe Riccardi

Giuseppe Riccardi

Il Presidente

Gerardo Sabeone

Gerardo Sabeone



Carmelo Strazielle

CASSAZIONE.net